

REGOLAMENTO (CEE) N. 3517/73 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1973****che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto⁽²⁾ allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo⁽⁴⁾, modificato dal regolamento n. 1019/67/CEE⁽⁵⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo presente la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture sul mercato mondiale; che, in conformità della stessa disposizione, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;considerando che il regolamento n. 669/67/CEE⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1057/68⁽⁷⁾, ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione, ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la pro-

porzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento n. 366/67/CEE ha definito nell'articolo 3, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta alla settimana; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture nella Comunità e sul mercato mondiale porta a fissare la restituzione negli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 359/67/CEE, ad esclusione di quelli visti al paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1974.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. 311 del 21. 12. 1967, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. 241 del 5. 10. 1967, pag. 6.⁽⁷⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 28 dicembre 1973 che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni (u.c. / 100 kg)
10.06	Riso : A. Risone o riso semigreggio : I. II. riso semigreggio : a) a grani tondi b) a grani lunghi B. Riso semilavorato o riso lavorato : I. riso semilavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi II. riso lavorato : a) a grani tondi b) a grani lunghi C. Rotture	— — — — — — — — —

L'ammontare che è opportuno aggiungere eventualmente alle restituzioni, conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 719/67/CEE, è 0,20 u.c./100 kg.